

RUMORI TEMPORANEI O MOBILI

Francesco Aldrelli

C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi

1 -ALLE ORIGINI DEL RUMORE

Nel giorno di Ferragosto del 1991, cadente di giovedì, vede la luce il decreto legislativo n. 277 che, su delega dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recepisce e dà attuazione a cinque direttive comunitarie, concepite tra gli anni 1980 e 1988, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

Il provvedimento, composto in quattro Capi ed otto Allegati, introduce per la prima volta in Italia l'attività datoriale di *valutazione dei rischi* per la salute e la sicurezza, classificandola al primo posto tra le misure di tutela da realizzare in favore dei lavoratori.

In questo modo l'articolo 2087 del codice civile trova improvvisa risonanza con le norme di sicurezza del lavoro provenienti dalla progressiva attività di armonizzazione e di ravvicinamento legislativo tra i Paesi membri della Comunità Europea, che esprimono pieno impatto proprio con le prescrizioni riportate al Capo IV, destinato alla protezione dai rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

Se, infatti, la presenza degli agenti chimici, fisici e biologici in via generale risulta localizzabile e confinabile, non altrettanto può dirsi anche per il rumore: più subdolo, si insinua e pervade ogni ambiente e processo di lavoro, ma si diffonde anche al loro esterno; colpisce la capacità uditiva, ma anche altri complessi fisiologici e psichici dell'organismo; soprattutto, nessun provvedimento di legge, differentemente per il caso di altri agenti, può impedirne o farne cessare l'uso.

E', quindi, proprio con l'*agente rumore* che l'attività di valutazione dei rischi esprime con pienezza il suo significato, concretandosi non solo nell'iniziale individuazione delle misure di sicurezza da adottare, bensì soprattutto nei suoi effetti permanenti: la programmazione delle attività di miglioramento dei livelli di sicurezza e di riduzione dei rischi in base al progresso tecnico; di informazione e di formazione dei lavoratori; di controllo sanitario. Ovvero, la richiesta di utilizzare le competenze organizzative aziendali per pianificare, controllare e garantire l'efficacia delle attività finalizzate alla protezione dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. In concreto, una sorta di anteprima di quanto sarebbe stato definitivamente statuito in occasione del recepimento della direttiva "madre" in materia di sicurezza del lavoro, la 89/391/CEE, avvenuto tre anni più tardi con l'emanazione del d.lgs. n. 626/1994.

2 - DECIBEL E CALCESTRUZZO

I luoghi in cui si realizzano le attività edili sono stati rinominati dal linguaggio comunitario in cantieri “temporanei o mobili”.

Se, mutuando dal lessico sociolavoristico, sostituiamo il termine “temporaneo” con “precario” e il termine “mobile” con “instabile”, otterremo una definizione che riassume in sé le tematiche che incidono fortemente sulla sicurezza del lavoro nella realizzazione di opere edili.

Le variabili che cadono sul gioco delle costruzioni possono essere esemplificate disaggregandole, per sola comodità rappresentativa, in quattro categorie.

La prima è di natura organizzativa e raccoglie il frutto delle scelte effettuate in sede di progettazione dell’opera, di ingegnerizzazione del processo costruttivo e di modellazione del processo produttivo. Scelte organizzative, queste, che nel loro complesso incrocio tendono a riprodurre processi esecutivi dotati di alta specificità con l’opera per cui sono stati congegnati e risultanti solo mediamente replicabili per la realizzazione di lavori assomiglianti.

La seconda categoria assembla i fattori ambientali che riguardano la strutturazione geofisica e le caratteristiche geomorfologiche del luogo destinatario dell’intervento costruttivo; a questi, si associano via via tutte le interferenze procurate dalle linee di fornitura di servizi di pubblica utilità, piuttosto che dal grado di urbanizzazione e dallo svolgimento delle attività sociali ed economiche che ricadono nell’intorno del luogo medesimo. Specificità ambientali, queste, che molto raramente sono compiutamente indagate, note e valutate nella fase di progettazione dell’opera.

La terza categoria di fattori che contribuiscono a rendere unica la realizzazione di ciascun prodotto edile è identificabile in motivi di natura geopolitica. Nel settore dell’edilizia, infatti, insiste una struttura normativa che si sviluppa fortemente a livello regionale, provinciale e comunale, riproducendo e sviluppando modelli interpretativi e di comportamento adempimentale che variano in maniera significativa in base alle diverse aziende sanitarie locali nella cui competenza territoriale ricadono le attività costruttive.

La quarta categoria di variabili è rappresentata dalla pluralità di attori che nel settore delle costruzioni intervengono e sono chiamati a garantire la sicurezza sul lavoro. Il Committente, che si manifesta attraverso due figure fondamentali, il Progettista ed il Direttore dei lavori, oggi chiamati a rappresentare anche il ruolo di Responsabile dei lavori che, specularmente, si dirama nelle figure del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Su questo aggregato si impianta il ruolo dell’Appaltatore, ovvero del Datore di lavoro con la sua organizzazione fatta di dirigenti, preposti, servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e del pronto soccorso. Il contesto organizzativo del cantiere edile, inoltre, assume in sé i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che trovano espressione a livello aziendale, territoriale e di sito produttivo. Al tutto si uniscono le presenze ispettive garantite dai funzionari delle Aziende sanitarie locali piuttosto che delle Direzioni provinciali del lavoro, non trascurando la funzione svolta dai Comitati Tecnico-Paritetici, - gli Enti bilaterali dell’edilizia deputati al presidio territoriale sulla sicurezza del lavoro -, nonché le esigenze di coordinamento con i servizi ospedalieri e i Vigili del fuoco.

E' quindi possibile affermare che sussistono sedimentazioni normative, operative e comportamentali, tra di loro eterogenee e territorialmente differenziate, che caratterizzano il processo produttivo delle costruzioni in un significativo numero di fattori ad alta variabilità che, spesso, inducono le stesse imprese a non affidarsi in modo prioritario agli strumenti di pianificazione e programmazione delle attività, quanto piuttosto a modelli di organizzazione esecutiva di tipo empirico. Ovvero, la ricerca dello *standard* come proposizione risolutiva della variabilità dei fattori ambientali e tecnico-produttivi, come fine piuttosto che come mezzo. Una scelta, come si vedrà, solo in parte utilizzabile.

3 - RUMORI STANDARD O FLUTTUANTI

L'articolo 103 del d.lgs. n. 81/2008, per il caso dei cantieri temporanei o mobili, dispone che l'emissione sonora di attrezzature, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva utilizzando gli *standard* rinvenibili in studi e misurazioni la cui validità sia stata riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente istituita dal medesimo provvedimento legislativo.

Dopo sedici anni, in maniera più chiara e inequivoca che in passato, le misurazioni *standard* utilizzate per la valutazione del livello di esposizione al rumore dei lavoratori sono definitivamente relegate alla sola fase previsionale e, quindi, non in grado di esentare dall'obbligo di valutare i rischi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle attività produttive.

Tuttavia, nelle varie componenti del d.lgs. n. 81/2008 rivolte ai cantieri temporanei o mobili, l'*agente rumore* è nominato esplicitamente solo nelle valutazioni preventive dei rischi contenute nei piani di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi di sicurezza.

Nel piano di sicurezza e coordinamento, il coordinatore per la progettazione dovrà aver valutato il rischio rumore "aggiuntivo" prodotto dalle interferenze tra le lavorazioni, pur se eseguite dalla medesima impresa, e aver individuato le misure organizzative necessarie ad eliminarlo o ridurlo al minimo, ovvero sfasando le attività lavorative temporalmente o spazialmente, stabilendo le distanze di rispetto tra lavoratori, inserendo pause o soste nell'orario di lavoro oppure individuando metodologie di lavoro alternative. In modo complementare, nel piano operativo di sicurezza, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice inserirà gli esiti del rapporto di valutazione riguardante il rischio rumore "specifico", proprio cioè della sua attività d'impresa e non generato dalle caratteristiche proprie dei lavori oggetto d'appalto.

Entrambi i piani vanno elaborati e redatti in ogni caso prima dell'inizio delle attività produttive e, poiché intervengono preventivamente, possono utilizzare gli *standard* riconosciuti dalla Commissione consultiva permanente o, comunque, misurazioni e valutazioni del rumore eseguite in condizioni operative o lavori analoghi a quelli da eseguire.

A questo riguardo, va considerato che la fase di esecuzione dei lavori è sistematicamente capace di assorbire integralmente le attenzioni di tutti i soggetti chiamati a svolgere funzioni in materia di sicurezza del lavoro, per concentrarle quasi esclusivamente sulla prevenzione degli infortuni, - sia pure in modo insufficiente, come indicano i dati infortunistici di settore -, piuttosto che delle

malattie professionali: un ritardo culturale, quello evidenziato, particolarmente insistente nell'industria delle costruzioni che, proprio per questo, richiederebbe maggiori esplicitazioni operative riguardanti non solo la fase di progettazione e pianificazione ma anche, se non soprattutto, quella esecutiva. Tenendo conto, per altro, che il contesto produttivo delle costruzioni è l'unico basato su una valutazione dei rischi fatta "a quattro mani", ossia sottratta all'esclusiva pertinenza datoriale che caratterizza invece tutti gli altri settori di attività e che, quindi, richiede non solo un alto livello di collaborazione tra committente ed appaltatore ma anche assetti normativi capaci di regolare "in chiaro" il loro rapporto.

Bisognerebbe definire, ad esempio, che quando il coordinatore per l'esecuzione riceve dall'impresa affidataria il piano operativo di sicurezza, deve verificare se i dati in esso contenuti relativi alla misurazione delle emissioni sonore di attrezzature, macchine e impianti sono compatibili con quelli utilizzati dal coordinatore per la progettazione per stimare il rischio rumore aggiuntivo. E, in caso di diversità, dovrebbe procedere a riefettuare la stima contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento e, se necessario, a ridefinire le misure tecniche e organizzative originariamente previste. Operazione, questa, che andrebbe ripetuta ogni volta che sarà presentato un piano operativo di sicurezza all'ingresso di una nuova impresa esecutrice. Tale incombenza, specularmente, dovrebbe ricadere nei medesimi termini anche sull'impresa affidataria, nella misura in cui deve valutare la congruità dei piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici con il proprio, prima di trasmetterli al coordinatore per l'esecuzione. In buona sostanza, si vuol dire che sarebbe stato sufficiente prevedere in modo esplicito l'aggiornamento delle valutazioni preventive del rischio rumore per renderle coerenti tanto tra i diversi piani di sicurezza, tanto con le misurazioni effettive delle emissioni sonore.

Ma, la vera questione, è la definizione delle responsabilità relative alla valutazione "reale" del rumore.

Risulta necessario, infatti, che all'interno del piano di sicurezza e di coordinamento, - oltre alle procedure che prevedano e consentano di adeguare le valutazioni preventive del rumore in base ai rapporti presentati dalle singole imprese esecutrici con i piani operativi -, siano programmate le attività di misurazione delle emissioni sonore e di valutazione dell'esposizione al rumore da realizzarsi in occorrenza delle diverse lavorazioni che si attiveranno all'interno del cantiere. Valutazione del rumore, questa, che, relativamente all'effettiva entità del rischio aggiuntivo, andrebbe realizzata direttamente dal coordinatore per l'esecuzione oppure esplicitamente delegata al datore di lavoro dell'impresa affidataria. E, in ogni caso, i relativi oneri dovrebbero essere indicati nella stima dei costi della sicurezza rappresentata nel piano di sicurezza e di coordinamento.

In tale quadro, viene ad inserirsi l'articolo 191 del d.lgs. n. 81/2008, rubricato "valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile", che sembra concepito per dare una risposta alle peculiarità che contraddistinguono il settore dell'agricoltura e, in particolare, quello dell'edilizia.

In buona sostanza, nel caso in cui le attività produttive comportino un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale, è possibile attribuire ai lavoratori interessati un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione [$L_{EX} = 85$ dB(A) e $p_{peak} = 140$ Pa (137 dB(C) riferito a 20 μ Pa)], attuando le misure di sicurezza conseguenti. Fatti salvi il divieto di superamento dei valori limite di

esposizione [$L_{EX} = 87$ dB(A) e $p_{peak} = 200$ Pa (140 dB(C) riferito a 20 μ Pa] e l'obbligo di attuazione del programma di misure tecniche e organizzative per la riduzione dell'esposizione al rumore, la misurazione associata alla valutazione è limitata alla determinazione del livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore.

Questa forma semplificata di valutazione del rumore, sostenuta dall'adozione del "principio di cautela", è ovviamente assumibile tanto dal coordinatore per l'esecuzione quanto dall'impresa esecutrice.

L'impianto normativo esaminato, tuttavia, pone e lascia comunque aperti due importanti quesiti.

Per la valutazione dell'esposizione al rumore, ha senso o fino a che punto è possibile distinguere tra rischio "aggiuntivo" e rischio "specifico", ovvero tra le responsabilità di valutazione dei rischi proprie del committente e quelle proprie dell'appaltatore? Nel caso del rumore, il rischio aggiuntivo non è inevitabilmente assorbente di quello specifico, al punto da rendere insensata tale distinzione?

Nonostante siano trascorsi ormai dodici anni di applicazione della "direttiva cantieri", il d.lgs. n. 494/1996, quando si pongono questioni del genere, queste vengono percepite tendenzialmente come speciose: la visione diffusa è che comunque, pur in presenza di un modello specifico di sicurezza del lavoro disegnato appositamente per l'edilizia, è in ogni caso il datore di lavoro che deve garantire, con tutta la sua esperienza e diligenza professionale, l'incolumità psico-fisica dei propri lavoratori. Ed è vero. Ma, in questo modo, si tende a sottovalutare l'importanza dell'impostazione organizzativa che il Legislatore ha invece evidentemente ritenuta strategica ai fini della garanzia di sicurezza dei lavoratori. La questione, qui, non è rimpallarsi le responsabilità tra committente ed appaltatore-datore di lavoro, bensì comprendere che l'organizzazione chiede sempre di essere attuata con efficienza, ovvero di evitare ridondanze o gap di intervento. Quando più soggetti devono collaborare per la realizzazione del medesimo scopo, affinché ciò possa avvenire, è necessario che ciascuno sappia con certezza quali sono i propri ambiti di azione e di responsabilità, e che queste siano assolte da ciascuno con puntualità e chiarezza di relazione.

Ma, ancora: come è possibile rispettare il divieto di superamento dei valori limite di esposizione e, soprattutto, l'obbligo di elaborazione e di applicazione del programma di misure tecniche ed organizzative per la riduzione dell'esposizione al rumore se, di fatto, in alternativa alla misurazione del livello di esposizione personale dei lavoratori ci si limita alla sola verifica dei livelli di emissione sonora di attrezzature, macchine ed impianti?

4 - LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

L'introduzione nel corpo del d.lgs. n. 231/2001 dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, ha aperto non solo nuovi ambiti di responsabilità ma anche di riprogettazione organizzativa del modo di fare sicurezza che, in un qualche modo, deve risultare capace di controllare e interdire la produzione di comportamenti inadeguati non tanto di natura volontaria, - come nel caso di tutti gli

altri reati coinvolgenti la responsabilità amministrativa degli enti -, quanto soprattutto, se non esclusivamente, di natura involontaria.

Il quesito da ultimo proposto si impianta criticamente proprio in questo nuovo assetto normativo.

L'eventuale sviluppo di malattie professionali da rumore in habitat lavorativi tutelati attraverso l'esercizio della valutazione "semplificata" dei rischi, in modo ovviamente associato al rispetto e all'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, può comunque implicare forme di responsabilità datoriali ma senza violazione delle norme prevenzionali e, quindi, senza addebito di colpa specifica. Il che impedisce sia il coinvolgimento della responsabilità dell'ente, sia la procedibilità d'ufficio, rimanendo la perseguibilità penale solo a querela di parte nei confronti delle persone fisiche eventualmente responsabili.

Tuttavia, affinché quanto affermato risulti poi effettivamente vero, è necessario che il datore di lavoro sia in grado di dimostrare:

- la liceità dell'adozione della valutazione "semplificata", ovvero che le attività produttive eseguite comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori;
- di non aver superato i valori limite di esposizione;
- di aver formulato (e, ovviamente, attuato) il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

L'adozione della valutazione "semplificata" è un'opzione che il datore di lavoro può esercitare solo in modo giustificato, ovvero a condizione che la fluttuazione dei livelli di esposizione al rumore sia "elevata".

Ma il Legislatore non si pronuncia su quando la fluttuazione dei livelli di esposizione al rumore possa definirsi o intendersi elevata, posto che deve necessariamente tradursi in un valore di variabilità decisamente superiore alla variazione "significativa" dei livelli di esposizione giornaliera o settimanale trattata ai commi 2 e 3 dell'articolo 189 del d.lgs. n. 81/2008.

Né, d'altro canto, sembra più agevole dimostrare di non aver superato i valori limite di esposizione o di aver ridotto l'esposizione al rumore, se ci si è limitati a misurare il livello di emissione sonora delle attrezzature nei posti operatore e non si è anche provveduto a misurare e calcolare i livelli di esposizione personale al rumore. Ma, in tal caso, che senso avrebbe avuto scegliere di utilizzare il sistema di valutazione "semplificata"?

Va pure considerato, infine, che l'articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008 definisce i modelli di organizzazione aziendale, - progettati e sviluppati in base alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 -, conformi alle previsioni di legge e quindi, se adottati ed attuati efficacemente, dotati di efficacia esimente per la responsabilità amministrativa dell'ente.

Non può essere trascurato, però, che tali modelli organizzativi appartengono, come quelli per la qualità e la tutela dell'ambiente, alla categoria dei sistemi di gestione. Questi, di matrice culturale anglosassone, sono tutti concepiti per integrare il governo delle attività economiche con i principi di responsabilità etica e sociale. Fatto, questo, che implica comportamenti organizzativi di miglioramento che si propagano ben oltre il mero adempimento degli obblighi di legge.

In tal senso, effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione al rumore scegliendo di adottare le modalità "semplificate" disciplinate dall'articolo 191 del d.lgs. n. 81/2008, potrebbe essere considerato un elemento di insufficiente attuazione del modello di organizzazione e gestione aziendale, così riaprendo la perseguibilità dell'ente.

In conclusione, si può affermare che la norma disciplinata dall'articolo 191 del d.lgs. n. 81/2008, riguardante la valutazione "semplificata" del rumore, è formulata in termini almeno insufficienti a poterne garantire un corretto e sicuro uso da parte dei datori di lavoro e, conseguentemente e fintantoché non interverranno opportuni chiarimenti legislativi, è da ritenere priva di agibilità.

5 - LA MEDICINA COMPETENTE

A valle di un quadro normativo per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici che, dopo diciassette anni, si mostra non del tutto esaltante ed ancora afflitto da un palese ritardo culturale tuttora insistente nel campo delle misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali, particolare rilevanza assume la funzione del medico competente che, se adeguatamente resa agibile all'interno delle aziende, può concorrere all'elaborazione di strategie di intervento in grado, da un lato, di compensare le difficoltà tecniche condizionanti la corretta valutazione dei rischi da esposizione al rumore e, dall'altro, di sopperire alle carenze regolamentari ancora presenti nel tessuto legislativo.

Nel rispetto di tale finalità, la sfida che nasce dalla necessità di produrre un significativo salto di qualità sta nel pronosticare, tra medico competente e medicina del lavoro, lo sviluppo e l'affermazione di quella che potrebbe essere definita "medicina competente". Con questo termine si vuole auspicare la transizione, - operata dal medico competente avvalendosi delle sinergie collaborative con le strutture datoriali dell'impresa -, dalle conoscenze cliniche, prevenzionali e terapeutiche proprie della medicina del lavoro a forme di medicina che sappiano divenire imprenditoriali e cioè, nella loro applicazione, capaci di utilizzare e sfruttare le necessarie leve organizzative.

Il d.lgs. n. 81/2008 rilancia significativamente la funzione svolta dal medico competente e la rende più pervasiva e determinativa tanto nella valutazione dei rischi, quanto nella definizione dei contenuti e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

In un conteso, come quello delle costruzioni, dove, obiettivamente, la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione al rumore non conduce ad esiti certi e il sistema culturale socio-economico si mostra inadeguato nel presidiare il fenomeno delle malattie professionali, la "medicina competente" è chiamata a sviluppare modelli di azione compensativa delle carenze individuate.

Tanto più se si considera che, nella letteratura medica internazionale, il danno da rumore è suscettibile di verificarsi già a valori di esposizione al rumore tra i 73 e i 77 dB(A), ovvero in condizioni espositive ben al di sotto del valore inferiore di azione [$L_{EX} = 80$ dB(A) e $p_{peak} = 112$ Pa (135 dB(C) riferito a 20 μ Pa)], rispetto alle

quali il d.lgs. n. 81/2008 non prevede alcun obbligo di individuare e adottare alcuna misura di prevenzione o di protezione.

La prima questione sta nel trasformare l'attività di controllo sanitario in vero e proprio monitoraggio biostatistico della salute del lavoratore.

Nel caso degli effetti patologici procurati dall'esposizione al rumore, quindi, la questione non è tanto definire la periodicità della visita medica, quanto transitare da modalità di rilevazione puntuale a modalità di rilevazione di carattere analogico. E' solo attraverso l'osservazione clinica, infatti, che la formulazione e la realizzazione dei programmi di misure tecniche ed organizzative, finalizzati alla riduzione progressiva dell'esposizione al rumore, possono essere sottoposte ad azioni correttive o di miglioramento in grado di incidere positivamente sulle sorti tanto della collettività quanto della individualità dei lavoratori.

In tale ambito, la definizione dei contenuti delle attività informative e formative dei lavoratori assume particolare valenza strategica e deve potersi trasformare in un vero e proprio servizio garantito alle aziende ed alla comunità dei lavoratori.

Una piccola parentesi ritenuta opportuna.

Negli ultimi due anni in particolare, si è assistito ad uno sviluppo legislativo che ha progressivamente inglobato i temi della regolarità del lavoro in quelli della sicurezza del lavoro. Spesso sfugge, o non si sottolinea adeguatamente, il senso dell'equazione che lega tali due aspetti: l'anello di congiunzione tra regolarità e sicurezza del lavoro è rappresentato proprio dalla formazione dei lavoratori. E' chiaro, infatti, che il processo formativo può esistere solo nella legalità e nell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Non la regolarità contributiva in sé, quindi, determina una maggiore sicurezza del lavoro, ma il suo essere specchio di un ambiente basato sull'applicazione di leggi e contratti e, quindi, della possibilità effettiva di fruire delle necessarie attività formative.

Il salto culturale da compiere nelle attività di informazione e formazione consiste nel riuscire a trasferire la corretta identità del rumore quale vero e proprio agente patogeno per l'organismo umano. E, questo, richiede che l'argomento non possa essere trattato conservando elementi di distinzione tra ambienti e comportamenti lavorativi e ambienti e comportamenti extralavorativi.

Al riguardo è suggestivo ricordare che, già prima del d.lgs. n. 277/1991, era entrato in vigore il DPCM 1° marzo 1991, intitolato "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", richiedente la valutazione dell'impatto che le attività svolte con l'uso di macchinari ed impianti rumorosi, ivi compresi i cantieri edili, producono in termini di inquinamento acustico sull'ambiente esterno. Il provvedimento, in premessa, così motiva le prescrizioni emanate: "... stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane ...".

Attività formative, quindi, progettate e realizzate non per ingerire nella sfera extralavorativa del lavoratore, ma per interagire con questa nella finalità di ricondurre ad unitarietà i comportamenti funzionali e necessari ad un'efficace difesa dall'esposizione all'*agente rumore*.